SENATO DELLA REPUBBLICA

---- VI LEGISLATURA -----

(N. 936-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1136)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º marzo 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Con la convenzione europea 6 maggio 1969, stipulata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, si tende a dare una disciplina comune su base europea alla protezione del patrimonio archeologico, e favorirne lo studio e la conoscenza.

La norma più importante, contenuta nell'articolo 5, contempla l'obbligo per gli Stati di fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle autorità competenti dello Stato di origine ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo.

Altra norma di pari importanza è quella dell'articolo 6: l'obbligo per gli Stati di adot-

tare misure adeguate onde evitare l'acquisto da parte di musei pubblici o privati di pezzi archeologici di sospetta provenienza.

La convenzione interessa in particolare il nostro Paese, per la ricchezza del patrimonio archeologico e per l'ampiezza, assunta in questi ultimi anni, del fenomeno degli scavi clandestini e del commercio abusivo.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e in conformità al mandato conferito dalla Commissione affari esteri nella seduta del 22 marzo, il vostro relatore si onora di chiedere l'approvazione anche da parte del Senato.

Scelba, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della Convenzione stessa.